

CAMERA DEI DEPUTATI N. 721

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ELIA, SPINI

Nuovo ordinamento del sistema radiotelevisivo

Presentata il 17 giugno 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ci è apparso opportuno, per motivi troppo evidenti, di assumere una iniziativa legislativa che consenta ai colleghi della XII legislatura di utilizzare un testo elaborato con molto impegno da alcuni Ministri del precedente Governo. Il Comitato dei Ministri per la riforma del sistema radiotelevisivo era stato istituito dal Presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi il 4 giugno 1993 ed era composto dai Ministri Barile, Elia, Cassese, Paladin, Pagani e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, senatore Maccanico. La proposta di riforma è stata poi elaborata senza la partecipazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Pagani.

In qualità di ex Ministri del « Governo Ciampi », componenti della Camera dei deputati in questa legislatura, sottoponiamo all'attenzione dei parlamentari la relazione e l'articolato della proposta di legge di riforma qual è stata trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri.

Tuttavia, per fornire ai parlamentari un complesso di proposizioni normative più corrispondente al titolo « Nuovo ordinamento del sistema radiotelevisivo » si sono

aggiunte anche le parti non modificate della legge 6 agosto 1990, n. 223 (cosiddetta « legge Mammi ») e si è introdotto un ultimo articolo che dispone l'abrogazione di questa legge.

È peraltro cambiata, rispetto al testo originario, la numerazione degli articoli. Per rendere più agevole la lettura della relazione estesa dal Ministro Barile sulle singole disposizioni, si è aggiunto al nuovo numero dell'articolo quello corrispondente alla precedente numerazione, posto fra parentesi.

* * *

La proposta di legge di modifica delle disposizioni della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante « Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato » apporta a tale disciplina profonde e strutturali innovazioni, sia adeguandola alle innovazioni tecnologiche *medio tempore* intervenute, sia provvedendo a colmare lacune normative ovvero intervenendo nei settori nei quali la precedente disciplina si è manifestata inefficace.

La proposta di legge attiene al presente sistema radiotelevisivo italiano. Prescinde totalmente da quello che può essere il

futuro della tecnologia. Anche se è vero, infatti, che i progressi tecnici porteranno alla possibilità teorica della creazione di un numero illimitato di canali, aprire un canale radiotelevisivo non sarà permesso altro che a coloro che disporranno degli ingentissimi mezzi occorrenti. Ma i proventi pubblicitari sono oggi assorbiti dalle attuali emittenti, primo fra tutti dal duopolio RAI/Fininvest.

I punti centrali della riforma auspicata sono i seguenti:

a) i principi e le finalità del sistema sono confermati nel pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché nell'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali, culturali e religiose. Questi principi e queste finalità devono essere complessivamente perseguiti dall'intero sistema radiotelevisivo e cioè dai soggetti pubblici e privati, quali che siano i mezzi utilizzati;

b) il servizio pubblico è affidato, peraltro come funzione essenziale, solo ad una società concessionaria, oggi pubblica, ma che può anche prospettarsi, per un domani, come almeno parzialmente privata. In tal modo le emittenti private conserveranno una funzione collaterale;

c) la regolamentazione dell'uso delle bande di frequenza assegnate all'Italia resta riservata allo Stato, e la loro utilizzazione per la diffusione radiotelevisiva via etere sia in ambito nazionale sia in ambito locale è consentita previa concessione da rilasciare in conformità ad un piano nazionale di assegnazione;

d) le emittenti che trasmettono attraverso mezzi diversi dall'etere, a loro volta, vengono autorizzate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Particolari norme sono dettate in punto di trasmissione satellitaria e di emittenti collocate in territorio straniero;

e) circa le trasmissioni in forma codificata viene proposto che resti fermo il regime provvisorio attuale e che venga disciplinato il regime definitivo con l'abbandono dell'etere e la diffusione via satellite;

f) viene proposto il mantenimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; viene precisato che gli indirizzi possono essere dettati solo al servizio pubblico e non ai privati, salvo per ciò che si riferisce all'obiettività dell'informazione;

g) viene proposto il mantenimento dell'autorità di garanzia. Se ne propone, in alternativa all'attuale, la trasformazione in organo collegiale. È stato peraltro ipotizzato che il collegio emani pareri non vincolanti e sia riservato al presidente il potere autonomo di decisione (con una evidente analogia con la struttura della Banca d'Italia).

Viene anche previsto un ampio potenziamento dell'ufficio del Garante, assolutamente indispensabile al buon funzionamento dei suoi uffici, nonché, per il perseguimento delle finalità istituzionali, un ampio potere regolamentare e sanzionario;

h) una corposa normativa è prevista in punto di pubblicità. Vengono infatti ribaditi i principi fondamentali ed i limiti relativi al contenuto, nonché le esigenze della riconoscibilità e del divieto della pubblicità subliminale; vengono disciplinati minutamente i limiti di affollamento nel rispetto delle direttive europee e con l'adozione di divieti specifici in tema di sponsorizzazioni e di telepromozioni;

i) una disciplina dettagliata è anche contenuta in relazione al divieto di concentrazione: vengono disciplinati i trasferimenti di proprietà delle imprese radiotelevisive e vengono precisati i divieti di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa. Si prevede, innanzi tutto, che nessuno possa essere titolare di più di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale; nel contempo, si preclude la titolarità della predetta concessione ai soggetti che detengono il controllo di: 1) imprese editoriali che, nell'anno solare precedente, abbiano superato una certa percentuale della tiratura complessiva di quotidiani periodici; 2) agenzie di stampa di rilevanza nazionale; 3) imprese pubblicitarie. Quanto alla

concessionaria pubblica si prevede la possibilità di una seconda rete televisiva e radiofonica per garantire la programmazione a livello regionale. Viene inoltre sancita la nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, degli atti di trasferimento tra vivi di azioni, di partecipazioni o di quote di società ovvero di imprese individuali per mezzo dei quali uno stesso soggetto realizzi, anche attraverso soggetti controllati o collegati, più del 10 per cento delle risorse complessive del settore dei mezzi di diffusione del pensiero (libri, quotidiani, periodici, audiovisivi, programmi televisivi o radiofonici; pubblicità, proventi pubblici a carattere continuativo). A principi analoghi è ispirata la disciplina che si propone per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora. Viene infine prevista l'incompatibilità tra la titolarità di concessione di radiodiffusione sonora e quella di radiodiffusione televisiva. Viene, infine, introdotta una disposizione intesa ad escludere che una singola impresa pubblicitaria possa, direttamente o attraverso imprese controllate, fornire al sistema radiotelevisivo più di una determinata percentuale della pubblicità complessiva trasmessa;

l) nuove norme regolano il canone di concessione. Il canone viene mantenuto a carico dei concessionari privati, mentre viene soppresso per la società concessionaria del servizio pubblico;

m) le norme relative alla concessionaria del servizio pubblico modificano la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione prevista dalle disposizioni vigenti, ne prevedono l'eventuale revoca per giusta causa e la sostituzione, con le medesime procedure previste per le nomine. Le competenze del consiglio di amministrazione e quelle del direttore generale sono sostanzialmente riportate a quelle comuni delle società per azioni. Una importante novità è costituita dalla previsione di un « comitato di sorveglianza ». Ad esso vengono attribuite funzioni di controllo e di garanzia sulla gestione dell'impresa da parte del consiglio di amministrazione, nonché un diritto di veto relativamente ad alcuni fatti fondamentali della

vita della società. Esso riferisce all'assemblea sull'attività svolta in sede di approvazione del bilancio;

n) le imposte a carico degli utenti, sostitutive dell'attuale canone di abbonamento, sono previste, nella loro dinamica, affermandosi la competenza del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, tenendosi conto del tasso di inflazione, ma con un massimale destinato a rispettare il principio dell'articolo 23 della Costituzione;

o) infine, è prevista una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni sul sistema radiotelevisivo.

In particolare, gli articoli della presente proposta di legge, che modificano la disciplina prevista dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, prevedono quanto segue.

ART. 1. — (*Principi generali*). — L'articolo afferma la partecipazione al « sistema radiotelevisivo » sia del soggetto concessionario del servizio pubblico che dei soggetti privati, fissando gli obiettivi che essi devono tendere a raggiungere, nel rispetto dei valori enunciati dalla Costituzione.

ART. 2. — (*Servizio pubblico e radiodiffusione*). — Le modifiche al testo vigente apportate da tale articolo attengono alla durata della concessione, che viene espressamente stabilita in venti anni, alle modalità di rilascio della medesima, alla definizione del soggetto concessionario ed al numero delle reti da questo gestite. Quanto alle modalità di rilascio, queste vengono indicate nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio. Quanto al soggetto concessionario, esso viene individuato nella società RAI, operando contestualmente una profonda modifica della struttura di tale società: non è più previsto che il capitale sia a totale partecipazione pubblica, ma solo a maggioranza pubblica.

È espressamente stabilito che la RAI è titolare di una concessione televisiva ed

una radiofonica, oltre, eventualmente, una seconda concessione televisiva e radiofonica, al fine di garantire la programmazione a livello regionale.

ART. 3. (2-bis) — (Convenzione). — L'articolo in esame disciplina la convenzione tra soggetto concessionario del pubblico servizio radiotelevisivo e Stato. Sotto il profilo procedimentale è previsto che lo schema di convenzione sia inviato, per il parere, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed all'Autorità garante per la radiodiffusione e l'editoria e, successivamente, sia oggetto di deliberazione del Consiglio dei ministri. La stipulazione è effettuata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

I commi 3 e 4 oltre a fissare in sei anni la durata della convenzione, elencano gli obblighi ed i compiti posti a carico della concessionaria. Tra gli altri: priorità del settore dell'informazione, dei giornalisti e di chiunque sia impegnato nella produzione di programmi; trasmissioni destinate all'estero, trasmissioni a carattere educativo, trasmissioni a livello regionale e per le minoranze linguistiche, il tutto per un congruo numero di ore. È espressamente previsto il divieto di interrompere con messaggi pubblicitari i programmi aventi contenuti educativi e informativi.

È altresì previsto che la società concessionaria, ove venga assentita una seconda rete per la programmazione regionale, articoli la propria attività su base regionale. Inoltre, in considerazione della natura pubblica del servizio espletato dalla RAI, quest'ultima è esonerata dal pagamento del canone di concessione (comma 6).

È infine stabilito che lo statuto adottato dalla società concessionaria sia approvato con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei ministri, e previo parere della competente Commissione parlamentare (comma 7).

ART. 4. (2-ter) — (Bande di frequenza). — L'articolo in esame attribuisce espressamente allo Stato la regolamentazione dell'uso delle bande di frequenza che le convenzioni internazionali assegnano all'Italia; l'utilizzazione di tali bande è consen-

tita sulla base di apposita concessione, che riguarda « le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, nonché la loro potenza, ubicazione e area di servizio ». È previsto che l'assegnazione mediante concessione avvenga, nel caso che il numero dei richiedenti ecceda la disponibilità delle frequenze, sulla base di una specifica gara, effettuata sotto la direzione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e per la quale il comma 4 prescrive che i criteri generali di valutazione siano previamente determinati con deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 5. (3) — (Pianificazione delle radiofrequenze). — Sono previste alcune puntualizzazioni all'attuale testo, al fine di adeguarlo alle pronunce della Corte costituzionale. È stato, tra l'altro, introdotto l'obbligo di un previo invito a provvedere inoltrato, dal Presidente del Consiglio alle regioni, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, prima della nomina dei commissari *ad acta* per la redazione dei piani territoriali di coordinamento.

ART. 6. (3-bis) — (Autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti trasmettenti attraverso mezzi differenti dall'etere). — È affermato il principio secondo il quale l'installazione e l'esercizio degli impianti che trasmettono via cavo o attraverso mezzi diversi dall'etere, sono soggetti ad autorizzazione — concernente esclusivamente i profili tecnici degli impianti e le caratteristiche di trasmissione — del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Autorità garante.

ART. 7. (3-ter) — (Autorizzazione per l'installazione e l'esercizio degli impianti di trasmissione dalla superficie terrestre al satellite). — L'articolo disciplina:

a) le bande di frequenza assegnate allo Stato per la trasmissione via satellite, la cui utilizzazione può essere consentita previa concessione;

b) l'installazione e l'esercizio degli impianti che trasmettono dalla superficie terrestre al satellite per la successiva diffusione diretta del segnale sul territorio na-

zionale, soggetta ad autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Autorità garante. È espressamente prevista l'applicabilità della disciplina dettata per le emittenti nazionali « via etere » alle trasmissioni via satellite.

I commi 5 e 6 prevedono il procedimento di repressione degli abusi e le sanzioni applicabili.

ART. 8. (3-*quater*) — (*Diffusione in Italia di programmi irradiati da emittenti collocate fuori dal territorio nazionale*). — Con l'articolo in esame è prevista la libera diffusione sul territorio italiano di programmi irradiati da emittenti i cui impianti trasmettenti siano collocati fuori del territorio nazionale, purché regolarmente autorizzati e sempre che tale trasmissione non contrasti con la disciplina vigente per le emittenti nazionali. È comunque previsto (comma 4) che il Governo possa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, vietare la diffusione dei programmi esteri per gravi motivi di sicurezza nazionale.

ART. 9. (3-*quinqües*) — (*Trasmissioni in forma codificata*). — L'articolo introduce la disciplina delle trasmissioni in forma codificata, demandata ad apposito regolamento, del quale vengono fissati i principi direttivi, ed in particolare: *a*) l'obbligo di comunicazione del tipo di codice e della chiave di decrittazione all'Autorità garante; *b*) l'obbligo di trasmettere, per il 51 per cento del tempo disponibile, (con eccezione di quello dedicato ad avvenimenti sportivi, all'informazione, ai giochi televisivi, pubblicità e teletest) opere realizzate nell'ambito dei Paesi della Unione europea; *c*) il potere, riservato all'Autorità garante, di individuare gli avvenimenti non trasmissibili in forma codificata o che debbono essere ritrasmessi in chiaro nelle 24 ore successive; *d*) l'approvazione da parte dell'Autorità garante delle condizioni generali di contratto; *e*) il divieto, salvo patto contrario, di trasmettere opere cinematografiche prima di un anno dalla loro pro-

grammazione nelle sale cinematografiche di uno degli Stati membri della Unione europea.

ART. 10. (4) — (*Norme urbanistiche*). — La modifica al comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 223 del 1990 si rende necessaria al fine di adeguare il metodo di calcolo dell'indennità di espropriazione a quanto a tal fine stabilito, in via generale, dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

ART. 11. (5) — (*Collegamenti di telecomunicazione*). — In base al nuovo testo che si propone dell'articolo 5 della legge n. 223 del 1990, i provvedimenti che consentono l'esercizio di attività radiotelevisive, qualunque sia il mezzo utilizzato, costituiscono altresì titolo per realizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l'area da servire ed utilizzabili esclusivamente nei limiti della concessione.

ARTT. 12 e 13. (5-*bis*, 5-*ter*) — (*Costituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi*). (*Compiti della Commissione*). — Gli articoli in esame disciplinano l'istituzione e la composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed i compiti della medesima.

I componenti — sette deputati e sette senatori — sono nominati dai Presidenti delle due Camere, che provvedono anche alla nomina del presidente.

La Commissione ha poteri di indirizzo, sia a carattere generale che specifico, e svolge altresì una funzione consultiva, in ordine allo schema di concessione ed ai fini dell'approvazione dello statuto della società concessionaria.

In particolare, la Commissione parlamentare detta indirizzi specifici in materia di trasmissioni elettorali, di accesso degli organismi rappresentativi delle autonomie locali, delle associazioni religiose, culturali e politiche.

È previsto uno stretto raccordo tra indirizzi espressi dalla Commissione parlamen-

tare ed Autorità garante, la quale recepisce tali indirizzi in propri atti e successivamente vigila sulla loro attuazione.

L'articolo 13 prevede, altresì, le sanzioni per la violazione delle prescrizioni.

ART. 14. (6) — (*Autorità garante per la radiodiffusione e l'editoria*). — L'articolo in esame prevede l'istituzione e la composizione dell'Autorità garante per la radiodiffusione e l'editoria.

L'Autorità è organo collegiale, composto da cinque membri, nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta formulata d'intesa dai Presidenti delle due Camere.

I componenti sono prescelti tra soggetti che abbiano ricoperto ruoli di massima importanza ed autorevolezza; non possono essere immediatamente riconfermati nella carica.

L'articolo in esame, prevede, altresì, la durata del mandato, pari a cinque anni, salvo che nella prima applicazione della norma, ed inoltre il regime delle incompatibilità.

Il presidente dell'organo è eletto tra i componenti del medesimo, dura in carica tre anni, ed è rieleggibile nei limiti di durata del mandato di componente.

Infine, il comma 7 prevede l'istituzione del ruolo dei dipendenti dell'Autorità garante ed il comma 10 prevede la possibilità, per l'Autorità, di avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati. Essa può, inoltre, richiedere dichiarazioni che espongono il dichiarante, in caso di falsità, a responsabilità penale ai sensi dell'articolo 483 del codice penale.

ART. 15. (6-bis) — (*Compiti dell'Autorità garante*). — L'articolo individua specificamente i compiti dell'Autorità garante, tra i quali vanno segnalati: l'emanazione dei regolamenti previsti dalla legge, e segnatamente quelli necessari a regolare le trasmissioni durante le campagne elettorali; l'obbligo di riferire sull'esercizio del proprio potere regolamentare e sui risultati dell'attività di vigilanza ogni tre mesi ai Presidenti delle due Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri; la propo-

sta o l'applicazione diretta di sanzioni, nei casi previsti dalla legge.

ART. 17. (8) — (*Disposizioni sulla pubblicità*). — L'articolo prevede una più incisiva disciplina della pubblicità radiotelevisiva, enunciando, tra l'altro, il divieto di ledere la dignità della persona o di offenderne le convinzioni ideali o religiose, di evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità.

È stabilito che la pubblicità deve essere riconoscibile come tale e, pertanto, sono espressamente vietate la pubblicità mediante sovrapposizione di marchi, frasi o immagini e la pubblicità mediante tecniche subliminali.

È previsto espressamente il divieto, per le trasmissioni in forma codificata, di essere sponsorizzate, nonché di contenere messaggi pubblicitari e offerte dirette al pubblico.

ART. 18. (8-bis) — (*Modalità di trasmissione dei messaggi pubblicitari*). — Con l'articolo in esame è previsto il generale divieto di inserire nelle trasmissioni messaggi pubblicitari ad intervalli di durata inferiore a venti minuti.

Con tale articolo si è sostanzialmente equiparata e ricompresa nei limiti previsti per la pubblicità l'ipotesi delle offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti o della fornitura di servizi.

Sono previsti specifici divieti all'inserimento di pubblicità durante la trasmissione di opere cinematografiche, teatrali, musicali e liriche, salvo che durante il tempo di normale intervallo tra le parti delle medesime; è inoltre previsto il divieto di pubblicità durante gli uffici religiosi. Infine, sono previsti limiti alla trasmissione di messaggi pubblicitari in forma isolata.

ART. 19. (8-ter) — (*Limiti quantitativi di trasmissione dei messaggi pubblicitari*). — L'articolo introduce i limiti, sia per la concessionaria pubblica che per i concessionari privati nazionali o locali, alla trasmissione di pubblicità, considerando

espressamente a tal fine, quale orario di trasmissione, solo quello ricompreso tra le ore 8 e le ore 24.

ART. 20. (8-*quater*) — (*Limiti relativi al contenuto dei messaggi pubblicitari*). — Con la disposizione in esame è inserito il divieto di pubblicità delle sigarette e degli altri prodotti del tabacco, dei medicinali e delle cure mediche disponibili solo con ricetta medica.

È altresì vietata la pubblicità clandestina, nonché la trasmissione di messaggi pubblicitari effettuati dalle stesse persone o dagli stessi personaggi di fantasia che conducono o partecipano stabilmente alla trasmissione in cui i messaggi sono inseriti.

Infine, è stabilita la nullità delle clausole dei contratti di pubblicità che impongano di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.

ART. 21. (8-*quinqüies*) — (*Pubblicità locale*). — La pubblicità locale è riservata, per esplicita disposizione, ai concessionari televisivi e radiofonici in ambito locale, nonché alle trasmissioni locali del servizio pubblico.

Il comma 2 definisce la « pubblicità locale » collegandola, sostanzialmente, alla presenza sul territorio dell'impresa commerciale pubblicizzata, ovvero alla estensione della commercializzazione dei suoi prodotti.

È infine previsto che eventuali controversie sulla natura della pubblicità, se nazionale o locale, sono speditamente decise dall'Autorità garante.

ART. 22. (8-*sexies*) — (*Sponsorizzazioni*). — L'articolo in esame definisce la nozione di « sponsorizzazione » intesa come « ogni contributo di impresa pubblica o privata... al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti ».

Sono inoltre stabiliti specifici criteri e divieti per la sponsorizzazione, prevedendosi che lo *sponsor* non può in alcun modo influenzare il contenuto della trasmissione e la programmazione del concessionario, che le trasmissioni non devono stimolare all'acquisto dei prodotti dello *sponsor* e

che i programmi sponsorizzati devono essere chiaramente riconoscibili come tali.

Non possono essere oggetto di sponsorizzazione telegiornali, notiziari politici e trasmissioni religiose e non possono rivestire il ruolo di *sponsor* i produttori o venditori del tabacco e suoi derivati, dei superalcolici, dei medicinali e coloro che prestano cure mediche disponibili con ricetta medica.

ART. 23. (8-*septies*) — (*Norme sui limiti quantitativi e sulle modalità di trasmissione delle sponsorizzazioni*). — L'articolo demanda ad apposito regolamento sia di fissare la misura esatta della equiparazione della sponsorizzazione al messaggio pubblicitario, entro i limiti contenuti tra il 2 e il 10 per cento della durata del programma, sia di disciplinare le modalità della sponsorizzazione, individuando criteri generali, relativi alla collocazione ed alla durata della citazione del nome dello *sponsor*.

È infine previsto, quale norma di chiusura, che ogni comunicazione promozionale che si discosti dalle modalità indicate nel presente articolo, equivalga a messaggio pubblicitario.

ART. 24. (8-*octies*) — (*Offerta diretta al pubblico*). — La disposizione equipara le cosiddette offerte dirette al pubblico alla pubblicità, statuendo inoltre che le stesse non possono superare i trenta minuti giornalieri e devono costituire il contenuto di specifiche trasmissioni.

ARTT. 25 e 26. (8-*novies*, 8-*decies*) — (*Sanzioni*). (*Ambito di applicazione*). — L'articolo 25 prevede le sanzioni per le violazioni delle norme del capo II « Disposizioni sulla pubblicità ». La sanzione è irrogata dall'Autorità garante e consiste nel divieto di trasmissione di messaggi pubblicitari per tanti giorni quanti sono i giorni nel corso dei quali si sono verificate le violazioni contestate.

È prevista, inoltre, l'applicazione della medesima pena di cui all'articolo 388 del codice penale, per la inottemperanza al divieto di trasmissione e la possibilità per

l'Autorità garante di chiedere l'ausilio della forza pubblica e dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per l'esecuzione delle proprie decisioni.

L'articolo prevede altresì una speciale e celere procedura per le controversie relative alle sanzioni irrogate, dichiarando applicabile il procedimento per la repressione della condotta antisindacale.

L'articolo 26 dichiara applicabili le norme del capo « alle trasmissioni radiofoniche e televisive quale che sia il mezzo di diffusione ».

ARTT. 32 e 33. (15, 15-bis) — (Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi radiotelevisivi). (Ulteriori divieti di posizione dominante). — Gli articoli introducono e regolano il divieto di posizioni dominanti nei mezzi radiotelevisivi.

Essi disciplinano, in particolare, i limiti massimi di titolarità di concessioni televisive e radiofoniche. In particolare, è previsto:

il divieto di essere titolari di più di una concessione di diffusione televisiva ovvero radiofonica, in ambito nazionale, ovvero di una concessione nello stesso ambito locale o di tre in ambiti locali diversi; infine, non può essere titolare di concessioni in ambito locale chi sia titolare di una concessione in ambito nazionale;

l'equiparazione, ai fini della verifica del limite di possesso, della diffusione sul territorio nazionale di programmi radiofonici o televisivi non italiani, qualora tale diffusione copra oltre il 60 per cento del territorio nazionale;

il divieto di essere titolare di concessione televisiva o radiofonica in ambito nazionale ovvero in ambito locale per il soggetto che abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani e periodici che nell'anno precedente abbiano superato una determinata percentuale della tiratura complessiva in Italia;

il divieto di essere titolare di concessione per la diffusione televisiva o radiofonica nazionale da parte di chi sia titolare di agenzie di stampa a rilevanza nazionale

ovvero di imprese concessionarie di pubblicità;

l'incompatibilità della titolarità di concessione di radiodiffusione televisiva con la titolarità di concessione di radiodiffusione sonora;

il divieto (e la conseguente nullità) degli atti attraverso i quali uno stesso soggetto realizzi più del 10 per cento delle risorse complessive del settore dei mezzi di diffusione del pensiero, come specificatamente definiti dalla norma.

ART. 34. (15-ter) — (Disposizioni per le imprese pubblicitarie). — L'articolo prevede un limite alla fornitura della pubblicità al sistema radiotelevisivo, da parte di una unica impresa pubblicitaria; ciò al fine di impedire posizioni forti e condizionanti del sistema radiotelevisivo, attraverso la leva della pubblicità concentrata in un unico soggetto.

ART. 35. (15-quater) — (Obblighi dei concessionari). — L'articolo prevede il divieto di trasmettere programmi nocivi allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza e discriminazione.

La trasmissione di film cui sia stato negato il nulla osta per la programmazione in pubblico o vietati ai minori di anni 18 è sanzionata con la disattivazione dell'impianto.

I concessionari privati e la concessionaria pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche, salvo patto contrario, prima di due anni dalla programmazione in uno degli Stati dell'Unione europea. In caso di opere coprodotte, il termine è ridotto ad un anno.

ART. 36. (16) — Concessione, installazione ed esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata). — L'articolo prevede che la concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale possa essere rilasciata soltanto a persone fisiche in possesso della cittadinanza italiana o di una degli Stati

membri dell'Unione europea od a persone fisiche private riconosciute dallo Stato italiano o da uno degli Stati dell'Unione europea. Viene inoltre previsto che la concessione in ambito nazionale sia rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 37. (17) - (*Disposizioni sulle società titolari di concessione e sui trasferimenti*). — Con la modifica introdotta al testo dell'articolo 17 della legge n. 223 del 1990 si esclude che azioni o quote di società concessionarie private, aventi la forma di società di capitali, possano appartenere a soggetti non italiani, salvo che questi abbiano cittadinanza o, trattandosi di persone giuridiche, siano costituite in uno Stato dell'Unione europea o che comunque applichi condizioni di reciprocità allo Stato italiano.

È inoltre previsto, in ciò modificando il preesistente comma 5, che, in sede di conferma della concessione a seguito di trasferimento di azioni o quote di società o della titolarità di una impresa, vige l'istituto del silenzio-assenso, qualora il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non si sia espresso entro sessanta giorni.

ART. 40. (21) - (*Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea*). — L'articolo sottopone ad autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Autorità garante, la trasmissione di programmi in contemporanea in ambito locale, salvo che, quale divieto generale, dalle ore 12,30 alle ore 14,30 e dalle ore 20 alle ore 22, ore durante le quali va trasmessa autonoma programmazione.

ART. 41. (22) - (*Canone per i concessionari privati*). — L'articolo in esame disciplina il canone annuale di concessione a carico delle società concessionarie private. Il canone è determinato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita l'Autorità garante, sulla base di criteri che tengono conto della natura della concessione, televisiva o radiofonica, dell'ambito della medesima

(nazionale o locale), del fatturato della concessionaria e del numero delle concessioni rilasciate ad un medesimo soggetto. Il criterio del fatturato è l'unico da considerare nel caso di emittenti che trasmettono in codice.

Il comma 5 equipara la diffusione sul territorio nazionale di programmi non italiani a titolarità di concessione nazionale o locale, a seconda che si superi o meno il 60 per cento del territorio.

Il comma 6 prevede il procedimento per il caso di omesso pagamento del canone, che, persistendo l'inadempimento, comporta la revoca della concessione.

ARTT. 43 e 44. (25, 25-bis) - (*Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica*). (*Competenze del consiglio di amministrazione*). — L'articolo 43 disciplina ex novo la composizione del consiglio di amministrazione, fissandola in cinque membri, tre nominati d'intesa dai Presidenti delle due Camere (che per il primo mandato durano in carica cinque anni), e due dall'assemblea degli azionisti (che per il primo mandato durano in carica tre anni); successivamente, tutti i componenti durano in carica cinque anni.

Il comma 1 definisce il regime delle incompatibilità per i componenti del consiglio di amministrazione della RAI. È, inoltre, previsto che il mandato non è immediatamente rinnovabile, salvo il caso in cui il mandato precedente non abbia superato i due anni.

Il comma 2 prevede che due dei cinque componenti il consiglio siano nominati dall'assemblea degli azionisti, ma è altresì ipotizzabile che siano nominati dal Presidente della Repubblica con proprio decreto senza formali proposte ministeriali.

L'articolo 44 richiama i compiti del consiglio di amministrazione, con riferimento a quanto previsto nel disegno di legge ed alla legislazione vigente.

ART. 45. (25-ter) - (*Collegio sindacale*). — L'articolo disciplina la composizione del collegio sindacale, statuendo la presenza di tre sindaci effettivi e due supplenti; il presidente è il direttore generale dell'IRI, un sindaco titolare ed uno supplente sono

nominati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; infine un sindaco titolare ed uno supplente sono nominati dall'assemblea della società.

Sono vigenti per i sindaci le stesse incompatibilità previste per i membri del consiglio di amministrazione.

ART. 46. (25-quater) — (Presidente della società). — L'articolo definisce il procedimento di nomina del presidente della società, il quale ne ha la rappresentanza legale e ne convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione, tra i componenti nominati dai Presidenti delle Camere, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un periodo non superiore al mandato di amministratore.

ART. 47. (25-quinquies) — (Direttore generale). — L'articolo disciplina la figura del direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione e che dura in carica cinque anni. Il direttore generale sovrintende, tra l'altro, all'organizzazione ed al funzionamento dell'azienda e risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale.

ART. 48. (25-sexies) — (Comitato di sorveglianza). — L'articolo introduce, nell'ambito della società RAI, il nuovo organismo denominato « comitato di sorveglianza », che ha funzioni di controllo e garanzia della gestione, con particolare riguardo agli investimenti.

Il comitato, che è composto da cinque membri nominati dall'assemblea, riferisce a quest'ultima almeno annualmente.

Particolarmente incisivo è il potere del comitato di porre il veto (parere negativo vincolante) su operazioni di aumento o diminuzione del capitale sociale; emissione di obbligazioni, operazioni di fusione e concentrazione, scioglimento della società, ed inoltre sulle ipotesi di stipulazione di contratti di valore superiore ai dieci miliardi di lire.

ART. 50. (27) — (Imposte per le radiodiffusioni). — L'articolo, nell'abolire il preesistente canone di abbonamento, introduce l'imposta per le radiodiffusioni. Tale imposta colpisce

chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive. È previsto che l'ammontare dell'imposta sia determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, tenuto conto del tasso di inflazione maturato nell'anno e del numero dell'utilizzazione degli apparecchi detenuti. È prevista l'applicazione della sovraimposta qualora l'apparecchio sia utilizzato in luogo pubblico. Il provento dell'imposta è destinato per il 15 per cento al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e per la restante parte alla società concessionaria.

ART. 52. (30) — (Disposizioni penali). — L'articolo estende le sanzioni previste dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 216, anche nel caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice costituite non da persone fisiche.

ART. 53. (31) — (Sanzioni amministrative di competenza dell'Autorità garante e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni). — La modifica al comma 4 dell'articolo 31 della legge n. 223 del 1990 ha il fine di generalizzare la procedura, particolarmente spedita, attualmente prevista per la repressione di comportamenti antisindacali dei datori di lavoro, alle controversie relative alle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante.

ART. 54. (31-bis) — (Delega al Governo). — È prevista la delega al Governo per l'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un testo unico delle disposizioni sul sistema radiotelevisivo, nonché delle norme integrative necessarie al raccordo delle disposizioni di legge e la conseguente abrogazione delle disposizioni di legge incompatibili.

ART. 55. — (Regolamenti di attuazione). — L'articolo prevede l'emanazione, con decreto del Presidente della Repubblica, del regolamento di attuazione della legge entro novanta giorni dall'approvazione del piano di assegnazione.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DIFFUSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI

ART. 1.

(Principi generali)

1. Il sistema radiotelevisivo nel suo complesso, attraverso il concorso del soggetto concessionario del servizio pubblico e dei soggetti privati, quale che sia il mezzo utilizzato, deve perseguire le finalità essenziali di apertura alle diverse tendenze politiche, sociali, culturali e religiose secondo i principi del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione.

TITOLO II

CAPO I

NORME PER LA RADIODIFFUSIONE

ART. 2.

(Servizio pubblico e radiodiffusione).

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione ad una società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria denominata Radiotelevisione italiana (RAI). La concessione ha durata ventennale e importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualifica di società di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novem-

bre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale e locale riveste carattere di interesse nazionale.

2. La concessione di cui al comma 1 è rilasciata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Essa contiene le disposizioni di principio concernenti i compiti e gli obblighi posti a carico del servizio pubblico radiotelevisivo ed è riferita ad una rete televisiva e ad una rete radiofonica in ambito nazionale.

3. Può essere altresì assentita una seconda rete televisiva e radiofonica, al fine di garantire la programmazione a livello regionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e).

ART. 3.

(*Convenzione*).

1. La concessione di cui all'articolo 2 è integrata da una convenzione, stipulata tra il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed il presidente della società concessionaria.

2. Prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, lo schema di convenzione è trasmesso alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed all'Autorità garante per la radiodiffusione e l'editoria, che esprimono entro trenta giorni i rispettivi pareri. Trascorso inutilmente tale termine, si prescinde dai pareri stessi.

3. La convenzione ha la durata di sei anni e disciplina, in attuazione della legge e della concessione, i compiti e gli obblighi particolari posti a carico della società concessionaria, tra i quali sono ricompresi obblighi tesi ad assicurare:

a) il rispetto dei principi fondamentali e degli obiettivi fissati dall'articolo 1 e l'adempimento degli altri obblighi previsti dalla presente legge e dalla convenzione stessa;

b) la priorità nell'attività di produzione del settore dell'informazione;

c) la massima imparzialità da parte dei giornalisti e di coloro che sono impegnati nella produzione dei programmi e dell'informazione;

d) un congruo numero di ore di programmazione opportunamente elaborate per le trasmissioni destinate all'estero;

e) un congruo numero di ore di programmazione a livello regionale destinate in particolar modo alle minoranze linguistiche;

f) un congruo numero di ore di programmazione di carattere educativo;

g) la sperimentazione di nuove tecniche di produzione e di trasmissione, secondo un piano specificamente predisposto;

h) un congruo numero di ore di programmazione cinematografica;

i) il divieto di interrompere con messaggi pubblicitari i programmi aventi contenuti educativi od informativi.

4. La società concessionaria, per favorire la più ampia apertura alle diverse tendenze politiche, culturali e sociali, è tenuta ad articolare la propria attività su base regionale, ove venga assentita la seconda rete televisiva e radiofonica di cui all'articolo 2, comma 3. Tale obiettivo è realizzato sia attraverso un'organizzazione decentrata sia attraverso forme indirette di natura convenzionale o partecipazioni ad altre società, operanti su scala regionale o interregionale, in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, cui la concessionaria partecipa con una quota non inferiore al 30 per cento. Tali società possono operare come subconcessionarie nelle rispettive aree.

5. La società concessionaria, previa autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, può anche avvalersi, per attività inerenti all'espletamento dei servizi concessi, di società da essa controllate.

6. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è esonerata dal pagamento del canone di concessione.

7. La società concessionaria adotta, mediante deliberazione dell'assemblea, un proprio statuto, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, previo parere, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 4.

(Bande di frequenza).

1. La regolamentazione dell'uso delle bande di frequenza che le convenzioni internazionali assegnano all'Italia è riservata allo Stato.

2. L'utilizzo delle bande di frequenza per la diffusione radiotelevisiva via etere, sia in ambito nazionale sia in ambito locale, è consentita previa concessione, da rilasciare in conformità al piano nazionale di assegnazione previsto dall'articolo 5.

3. La concessione di cui al comma 2 riguarda le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, nonché la loro potenza, ubicazione ed area di servizio.

4. Nel caso in cui il numero dei richiedenti ecceda la disponibilità delle frequenze, la concessione viene rilasciata previa gara espletata sotto la direzione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'assegnazione è disposta sulla base di criteri oggettivi di valutazione, previamente determinati con deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità garante per la radiodiffusione e l'editoria, che tengano conto della qualità ed attendibilità della programmazione prevista, dei progetti radioelettrici e tecnologici, della potenzialità economica e della dimensione dell'impresa, nonché, per i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive, delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti e, ove possibile, degli indici di ascolto rilevati.

ART. 5.

(Pianificazione delle radiofrequenze).

1. La pianificazione delle radiofrequenze è effettuata mediante il piano nazionale di ripartizione ed il piano nazionale di assegnazione secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Il piano nazionale di ripartizione indica le bande di frequenze utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazioni.

3. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della navigazione, gli altri Ministeri eventualmente interessati, le concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico interessate, nonché il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, predispone, nel rispetto delle convenzioni e dei regolamenti internazionali in materia di trasmissioni radioelettriche, il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.

4. Il piano predisposto ai sensi del comma 3 viene trasmesso ai Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della navigazione ed all'Ufficio della protezione civile i quali, entro trenta giorni dall'invio, possono proporre motivate modifiche alle parti del piano che riguardino i settori di propria competenza.

5. Il piano di ripartizione è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

6. Il piano di ripartizione è aggiornato, con le modalità previste nei commi 3, 4 e 5, ogni cinque anni ed ogni qualvolta il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.

7. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, d'ora in avanti denominato piano di assegnazione, è redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e determina le aree di servizio degli impianti e, per ciascuna area, la localizzazione possi-

bilmente comune degli impianti ed i parametri radioelettrici degli stessi, nonché la frequenza assegnata a ciascun impianto. La determinazione delle aree di servizio deve essere effettuata in modo da consentire la ricezione senza disturbi in dette aree del maggior numero possibile di programmi di radiodiffusione sonora e televisiva. Tale determinazione deve considerare la possibilità di utilizzazione di tutti i collegamenti di telecomunicazione e degli impianti di radiodiffusione delle concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico disponibili per collegamenti trasmissivi televisivi.

8. Il piano di assegnazione suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza, i quali risultano dall'aggregazione di una pluralità di aree di servizio e vengono determinati tenendo conto della entità numerica della popolazione servita, della distribuzione della popolazione residente e delle condizioni geografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali della zona.

9. I bacini di utenza per la radiodiffusione televisiva devono consentire la coesistenza del maggior numero possibile di impianti ed una adeguata pluralità di emittenti e reti. Essi coincidono, di regola, con il territorio delle singole regioni; possono, altresì, comprendere più regioni, parti di esse o parti di regioni diverse purché contigue, ove ciò si renda necessario in relazione ai parametri indicati al comma 8.

10. I bacini di utenza per la radiodiffusione sonora devono consentire la coesistenza del maggior numero di emittenti e reti specificamente nelle zone con maggiore densità di popolazione. I bacini di utenza hanno di regola dimensioni analoghe a quelle delle province o delle aree metropolitane; essi possono comprendere più province, parti di esse o parti di province diverse purché contigue ove ciò si renda necessario in relazione alle caratteristiche sociali, etniche e culturali della zona ed al reddito medio *pro capite* degli abitanti.

11. Il piano di assegnazione, assicurate alla concessionaria pubblica le frequenze necessarie al conseguimento degli obiettivi

del servizio pubblico radiotelevisivo, individua il numero di impianti atto a garantire la diffusione del maggior numero di programmi nazionali e locali in ciascun bacino di utenza. Potranno essere previsti anche impianti che operano su parti limitate dei bacini di utenza. I criteri per l'assegnazione delle frequenze ai titolari di concessione nazionale o locale sono quelli stabiliti dall'articolo 36. Per esercizio in ambito nazionale si intende quello effettuato con rete che assicuri la diffusione in almeno il 60 per cento del territorio nazionale. Per esercizio in ambito locale si intende quello che garantisce la diffusione in almeno il 70 per cento del territorio del relativo bacino di utenza o della parte assegnata di detto bacino. Per ragioni di carattere tecnico è ammesso che le emittenti o le reti locali possano coprire anche il territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente ad una porzione non superiore al 30 per cento del territorio di questi ultimi.

12. Il piano di assegnazione riserva alla radiodiffusione televisiva in ambito locale, in ogni bacino di utenza, il 30 per cento dei programmi ricevibili senza disturbi.

13. Il piano di assegnazione riserva comunque alla radiodiffusione sonora in ambito locale, in ogni bacino di utenza, l'emissione contemporanea di almeno il 70 per cento dei programmi ricevibili senza disturbi.

14. Nel rispetto degli obiettivi indicati nei commi da 7 a 11, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, redige lo schema di piano di assegnazione con l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei bacini d'utenza e lo sottopone al parere delle regioni. Nel Trentino-Alto Adige la localizzazione degli impianti di cui al comma 7 è effettuata di intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano.

15. Le regioni, nell'esprimere il parere sullo schema di piano di assegnazione, possono proporre ipotesi diverse di bacini, in relazione alle proprie caratteristiche naturali, socio-economiche e culturali. Esse

possono, altresì, d'intesa tra loro, proporre bacini di utenza comprendenti territori confinanti. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano senza che sia pervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole.

16. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, acquisiti i pareri delle regioni, redige un nuovo schema di piano di assegnazione che è sottoposto al parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nonché al parere dell'Autorità garante per la radiodiffusione e l'editoria. Decorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'atto senza che siano intervenuti i pareri, essi si intendono resi in senso favorevole.

17. Il piano di assegnazione è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

18. Il piano di assegnazione è aggiornato ogni cinque anni e comunque ogni qualvolta sia modificato il piano di ripartizione delle frequenze ovvero il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.

19. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani territoriali di coordinamento ovvero adottano piani territoriali di coordinamento specifici per conformarsi alle indicazioni concernenti la localizzazione degli impianti previste dal piano di assegnazione. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano entro sessanta giorni dall'approvazione del piano, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previo invito a provvedere entro il termine di sessanta giorni, nomina commissari *ad acta* per l'adeguamento ovvero per l'adozione degli specifici piani territoriali di coordinamento. I comuni adeguano gli strumenti urbanistici ai piani territoriali di coordinamento entro sessanta giorni dalla loro adozione o adeguamento. Qualora i comuni entro detto termine non provvedano, le indicazioni contenute nei

piani territoriali di coordinamento costituiscono adozione di varianti degli strumenti urbanistici e non necessariamente di autorizzazione regionale preventiva.

20. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni cura gli adempimenti connessi all'attuazione del piano di assegnazione e trasmette annualmente una relazione ai Presidenti delle Camere.

21. Le misure necessarie per eliminare tempestivamente le interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la soppressione e la modificazione di impianti, purché non modifichino l'equilibrio delle strutture del piano di assegnazione, sono adottate, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che ne dà comunicazione nella relazione annuale di cui al comma 20.

ART. 6.

(Autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti trasmettenti attraverso mezzi diversi dall'etere).

1. L'installazione e l'esercizio degli impianti che trasmettono via cavo, o comunque attraverso un mezzo diverso dall'etere, da parte del concessionario pubblico o dei concessionari privati, sono autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Autorità garante per la radiodiffusione e l'editoria, in conformità alle prescrizioni e alle condizioni stabilite dal decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73, in quanto compatibili.

2. L'autorizzazione concerne esclusivamente i profili tecnici degli impianti e le caratteristiche di trasmissione.

3. I requisiti soggettivi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione sono quelli previsti per il rilascio delle concessioni di cui all'articolo 4.

ART. 7.

(Autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti di trasmissione dalla superficie terrestre al satellite).

1. L'installazione e l'esercizio degli impianti che trasmettono dalla superficie ter-

restre al satellite per la successiva diffusione diretta del segnale sul territorio nazionale da parte del concessionario pubblico e dei soggetti privati, sono sottoposti ad autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Autorità garante per la radiodiffusione e l'editoria. Al fine del rilascio dell'autorizzazione si applica quanto previsto dall'articolo 10, per quanto compatibile. L'autorizzazione è negata in caso di contrasto con norme di legge e regolamentari e nel caso che la trasmissione via satellite abbia lo scopo di eludere il rispetto di norme disciplinanti il sistema radiotelevisivo.

2. L'utilizzazione delle bande di frequenza che le convenzioni internazionali assegnano allo Stato italiano per la radiodiffusione via satellite è consentita previa concessione da rilasciare secondo le procedure di cui all'articolo 4.

3. L'utilizzazione delle bande di frequenza per la radiodiffusione via satellite diverse da quelle di cui al comma 2 deve rispettare le norme contenute negli accordi internazionali ratificati dallo Stato italiano.

4. Alle trasmissioni diffuse via satellite sul territorio nazionale si applica la disciplina dettata per le emittenti nazionali che diffondono i propri programmi via etere.

5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere dell'Autorità garante per la radiodiffusione e l'editoria, può, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4, diffidare gli interessati dando un termine non superiore a quindici giorni per l'adeguamento della programmazione alla disciplina dettata per le emittenti nazionali.

6. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine indicato nel comma 5, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Autorità garante per la radiodiffusione e l'editoria, nel caso di emittenti che diffondono la propria programmazione via satellite con le modalità di cui al comma 2, applica le sanzioni previste dalla disciplina dettata per le emittenti che operano via etere; nel caso di emittenti che diffondano la propria programmazione via satellite con le modalità di cui al comma 3, revoca l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di superficie di cui al comma 1.

ART. 8.

(Diffusione in Italia di programmi irradiati da emittenti collocate fuori del territorio nazionale).

1. La diffusione sul territorio italiano di programmi irradiati da emittenti i cui impianti trasmettenti sono collocati fuori di tale territorio, regolarmente autorizzate secondo la normativa vigente nei rispettivi Stati, è libera, purché la programmazione non contrasti con la disciplina vigente per le emittenti nazionali. L'installazione e l'esercizio degli impianti di ripetizione di programmi irradiati via etere e via cavo sul territorio nazionale, nonché la diffusione diretta via satellite, sul medesimo territorio, di programmi radiotelevisivi, sono sottoposti alla stessa disciplina dettata per le emittenti nazionali che diffondono i propri programmi rispettivamente via etere, via cavo e via satellite.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Autorità garante per la radiodiffusione e l'editoria, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, diffida gli interessati dando un termine non superiore a quindici giorni per l'adeguamento della programmazione alla normativa italiana.

3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine indicato nel comma 2, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone il divieto di diffusione del segnale nel territorio italiano, incaricando gli organi di polizia ed i servizi ispettivi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di provvedere all'esecuzione di quanto disposto.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto da emanare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può vietare la diffusione di programmi provenienti da territori non italiani per gravi motivi di sicurezza nazionale.

5. È abrogato l'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

ART. 9.

(Trasmissioni in forma codificata).

1. Le trasmissioni in forma codificata devono essere effettuate esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, ai sensi del comma 2.

2. Le trasmissioni in codice sono disciplinate mediante regolamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) il tipo di codice e la chiave di decrittazione devono essere comunicati all'Autorità garante per la radiodiffusione e l'editoria;

b) le emittenti devono riservare ad opere prodotte nell'ambito del territorio della Unione europea il 51 per cento del loro tempo di trasmissione, escluso quello dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità o servizi di teletest;

c) l'Autorità garante per la radiodiffusione e l'editoria individua sulla base di un elenco presentato periodicamente dall'emittente gli avvenimenti politici, culturali o sportivi di particolare rilevanza e di interesse generale dei quali le emittenti non possono acquisire i diritti di diffusione in esclusiva;

d) l'Autorità garante per la radiodiffusione e l'editoria stabilisce quali avvenimenti di particolare rilevanza e di interesse generale devono essere ritrasmessi in chiaro nelle ventiquattro ore successive, determinando le specifiche modalità;

e) le condizioni generali di contratto, predisposte dalle emittenti che trasmettono in codice, devono essere approvate dall'Autorità garante per la radiodiffusione e l'editoria, alla quale va altresì comunicata la misura del canone di abbonamento;

f) è vietata la trasmissione di opere cinematografiche, salvo diverso accordo tra gli aventi diritto e l'emittente televisiva, prima che sia trascorso il termine di un anno dalla programmazione dell'opera

nelle sale cinematografiche appartenenti ad uno degli Stati membri della Unione europea.

3. Le trasmissioni in forma codificata sono in ogni caso protette ai sensi dell'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518.

ART. 10.

(Norme urbanistiche).

1. Il rilascio della concessione di cui all'articolo 36, della concessione per servizio pubblico e delle autorizzazioni di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere connesse e dà titolo per richiedere alle autorità competenti le necessarie concessioni ed autorizzazioni per la installazione degli impianti nelle località indicate dal piano di assegnazione e, conseguentemente, nei piani territoriali di coordinamento.

2. I comuni, ricevuta la domanda di concessione edilizia dai concessionari privati o dalla concessionaria pubblica, provvedono ad acquisire o, se del caso, ad occupare d'urgenza e ad espropriare, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'area indicata dal piano di assegnazione e dal piano territoriale di coordinamento per l'installazione degli impianti, anche se già di proprietà degli stessi richiedenti, che viene a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni; provvedono altresì a rilasciare la concessione edilizia, anche nelle more della procedura di esproprio, ed a concedere contestualmente ai richiedenti il diritto di superficie sulle aree acquisite o espropriate per l'installazione degli impianti. L'indennità, in caso di esproprio, è determinata ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. La domanda si intende accolta qualora il comune non deliberi entro novanta giorni dalla ricezione. La concessione del diritto di superficie ha

durata pari al periodo di tempo nel quale il soggetto resta titolare della concessione per radiodiffusione sonora o televisiva ovvero delle concessioni per i servizi di telecomunicazione. La delibera di concessione del diritto di superficie è accompagnata da una convenzione tra il comune ed il concessionario, da stipularsi per atto pubblico, che è trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari. La convenzione prevede un canone di concessione secondo parametri che saranno definiti nel regolamento di cui all'articolo 55, nonché il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, i termini di inizio ed ultimazione dei lavori connessi agli edifici ed agli impianti, le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti con l'atto di concessione.

3. Nei casi di estinzione della concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva di cui al comma 21 dell'articolo 36 o della concessione per servizio pubblico, il comune revoca il diritto di superficie, che è concesso, previa domanda, al concessionario privato od alla concessionaria pubblica eventualmente subentranti. Per la domanda valgono le norme di cui al comma 2.

4. Il soggetto al quale è stato revocato il diritto di superficie è tenuto, a richiesta del soggetto subentrante, a rimuovere i propri impianti ovvero a venderli allo stesso soggetto subentrante. In entrambi i casi il soggetto subentrante liquida al soggetto al quale è stato revocato il diritto di superficie una somma determinata tenendo conto delle spese sostenute per l'installazione degli impianti e dell'ammortamento verificatosi fino alla data di revoca del diritto di superficie, nonché delle eventuali spese di rimozione, secondo modalità che saranno definite dal regolamento di cui all'articolo 55.

5. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle aree su cui insistono gli impianti dei privati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale nelle more della pronuncia sulla domanda di concessione, nonché per il periodo di tempo in cui gli stessi soggetti

restano titolari della concessione, a meno che tali soggetti non ne richiedano l'applicazione. Le norme di cui al presente articolo non si applicano altresì alle aree su cui insistono gli impianti della concessionaria pubblica, in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla estinzione della concessione, a meno che la stessa concessionaria non ne richieda l'applicazione.

6. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

ART. 11

(Collegamenti di telecomunicazione).

1. I provvedimenti che consentono l'esercizio di attività radiotelevisive con qualunque mezzo costituiscono titolo per accedere ai collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l'area da servire, utilizzabili unicamente nei limiti previsti dalle concessioni.

ART. 12

(Costituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi).

1. È istituita una Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, composta da sette senatori e da sette deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati. Il Presidente della Commissione è nominato d'intesa dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

2. Con le stesse procedure di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni, in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

ART. 13

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

a) formula indirizzi generali aventi come destinatari i concessionari ed i titolari di autorizzazioni, pubblici e privati, esercenti attività di diffusione radiotelevisiva, per assicurare l'obiettività dell'informazione;

b) detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e disciplina le rubriche elettorali ed i servizi od i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

c) emana indirizzi specifici, nel rispetto della normativa vigente, vincolanti per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in materia di trasmissioni da diffondere durante le campagne elettorali europee, nazionali, regionali ed amministrative, nonché in occasione di crisi di governo e di altri avvenimenti di rilievo istituzionale che, a giudizio della Commissione, meritino una diffusione ai programmi ufficiali;

d) emana indirizzi specifici, vincolanti per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in materia di accesso da riservare, per la diffusione nazionale e regionale, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, alle associazioni ed ai movimenti culturali e politici, alle associazioni nazionali e locali della cooperazione, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di comprovato interesse sociale;

e) formula un parere sullo schema di convenzione da stipulare fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

f) formula un parere sullo statuto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. L'Autorità garante per la radiodiffusione e l'editoria adotta gli atti necessari all'attuazione degli indirizzi della Commissione parlamentare, vigila sul loro rispetto e, in caso di inosservanza, applica le sanzioni previste dall'articolo 53 della presente legge. In caso di violazione delle prescrizioni dettate dalla Commissione in base alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

3. In caso di recidiva, l'Autorità garante per la radiodiffusione e l'editoria può disporre la sospensione delle trasmissioni per un periodo non inferiore alle dodici ore e non superiore ai quattro giorni. Nel caso di ulteriore recidiva l'Autorità garante per la radiodiffusione e l'editoria propone la revoca della concessione.

4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 25.

5. È abrogato l'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

ART. 14.

(Autorità garante per la radiodiffusione e l'editoria).

1. È istituita l'Autorità garante per la radiodiffusione e l'editoria, di seguito denominata Autorità garante, con sede in Roma.

2. L'Autorità garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. È organo collegiale costituito da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice costituzionale ovvero ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparati, tra i professori universitari ordinari di prima fascia nelle

discipline giuridiche, aziendali o economiche e di scienza delle comunicazioni, nonché tra esperti di riconosciuta competenza in tali discipline.

3. Per il primo mandato, due componenti, indicati nel decreto di nomina, durano in carica quattro anni ed i restanti tre durano in carica cinque anni. Successivamente la durata del mandato di ciascun componente è di cinque anni, compresi coloro che siano stati nominati in sostituzione di altri membri del collegio.

4. I componenti dell'Autorità garante non possono essere immediatamente nominati per un nuovo mandato.

5. I componenti dell'Autorità garante non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, né essere amministratori di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore. All'atto dell'accettazione della nomina, se dipendenti dello Stato, essi sono collocati fuori ruolo; se professori universitari, sono collocati in aspettativa. La retribuzione è pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.

6. Il presidente è eletto dai componenti dell'Autorità garante nell'ambito del collegio; dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un periodo di tempo che non può in alcun caso superare la durata del mandato di componente. In caso di impedimento del presidente, qualunque ne sia la causa, la presidenza è assicurata dal componente più anziano per età.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il ruolo dei dipendenti dell'Autorità garante per la radio-diffusione e l'editoria, alla copertura del quale si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché, in via subordinata, mediante le procedure di concorso di cui al medesimo decreto. Fino alla stipulazione dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al personale dell'Autorità garante è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del perso-

nale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. Le spese di funzionamento dell'ufficio dell'Autorità garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

9. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio dell'Autorità garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme della stessa Autorità garante.

10. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, l'Autorità garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti.

11. L'Autorità garante si avvale inoltre della collaborazione di soggetti pubblici e privati specializzati nel settore; all'Autorità garante spettano, altresì, in quanto compatibili, i poteri riconosciuti all'Autorità garante della concorrenza. L'Autorità garante può operare mediante sottocommissioni presiedute da uno dei componenti del collegio. Sia l'Autorità garante sia le sottocommissioni, possono richiedere dichiarazioni per le quali viene autenticata la sottoscrizione previo ammonimento sulla responsabilità penale cui va incontro chi rende dichiarazioni false. La falsità delle dichiarazioni è punita ai sensi dell'articolo 483 del codice penale.

ART. 15.

(Compiti dell'Autorità garante).

1. L'Autorità garante esercita il controllo e la vigilanza sul settore della radio-diffusione e l'editoria e provvede:

a) a tenere il registro nazionale delle imprese radiotelevisive di cui all'articolo

30 della presente legge e il registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;

b) ad esaminare i bilanci e l'annessa documentazione dei concessionari privati, dei titolari di autorizzazione di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della concessionaria pubblica, nonché, ove lo ritenga, bilanci e documentazioni delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità;

c) a compiere l'attività istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, avvalendosi anche dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato ed altresì esercitando, con riferimento alle imprese di cui all'articolo 30 della presente legge, i poteri previsti dall'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, per il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria;

d) a svolgere l'attività e ad adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 53;

e) a vigilare sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private anche avvalendosi di organismi specializzati;

f) ad esercitare tutti gli altri poteri di cui alla presente legge.

2. Ai fini del perseguimento delle sue finalità istituzionali, nel rispetto degli indirizzi emanati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, l'Autorità garante:

a) emana i regolamenti occorrenti alla disciplina dell'attività informativa da parte di tutte le emittenti, pubbliche e private, in occasione di campagne elettorali e referendarie;

b) emana i regolamenti occorrenti alla disciplina dell'accesso da riservare,

per la diffusione nazionale e regionale, ai soggetti di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 13;

c) emana i regolamenti occorrenti alla eventuale disciplina dell'attività informativa in occasione di crisi di governo o di altri avvenimenti di rilievo istituzionale;

d) sovrintende al monitoraggio delle trasmissioni effettuate dalle emittenti pubbliche e private, nazionali e locali, in attuazione dei regolamenti predetti, avvalendosi all'uopo di organismi pubblici o privati;

e) riferisce ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri sull'esercizio del proprio potere regolamentare e sui risultati della attività di vigilanza compiuta in ordine all'attuazione di esso da parte delle emittenti, nonché sui provvedimenti eventualmente adottati;

f) propone l'applicazione o applica direttamente le sanzioni, nei casi previsti dalla legge;

g) esprime i pareri previsti dalla legge.

3. Sono trasferite all'Autorità garante le funzioni già attribuite dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, al Garante dell'attuazione della legge sull'editoria. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

4. L'Autorità garante predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di applicazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

ART. 16.

(Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi).

1. Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere e da scegliere fra esperti di

comunicazione radiotelevisiva, un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il comitato regionale è organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alle regioni dalla presente legge. Il comitato altresì formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; regola l'accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica.

2. La concessione di cui all'articolo 2 prevede forme di collaborazione con le realtà culturali e informative delle regioni e fissa i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni tra le sedi periferiche della concessionaria pubblica, le regioni ed i concessionari privati in ambito locale. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi definisce i contenuti di tali collaborazioni e convenzioni e ne coordina l'attuazione per conto della regione.

3. Le regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi, in conformità alle disposizioni del presente articolo.

5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e l'Autorità garante possono avvalersi dei comitati regionali e dei comitati provinciali di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle loro funzioni.

6. È abrogato l'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

CAPO II

DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ

ART. 17.

(Principi generali).

1. La pubblicità radiofonica e televisiva non deve ledere la dignità della persona,

non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni.

2. La pubblicità radiofonica e televisiva deve essere riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di evidente percezione; non può consistere nella sovraimpressione di marchi, di frasi o comunque immagini.

3. La pubblicità radiofonica e televisiva non deve utilizzare tecniche subliminali.

4. Le trasmissioni in forma codificata non possono essere sponsorizzate né possono contenere messaggi pubblicitari od offerte di vendita fatte direttamente al pubblico.

ART. 18.

(Modalità di trasmissione dei messaggi pubblicitari).

1. I messaggi pubblicitari non possono essere inseriti all'interno di trasmissioni ad intervalli di durata inferiore a venti minuti o in modo tale da comprometterne l'integrità ed il valore, anche ove non si tratti delle opere di cui al presente articolo.

2. Nelle trasmissioni composte di parti autonome o in quelle sportive, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità può essere inserita soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.

3. Nelle trasmissioni di opere cinematografiche, teatrali, liriche e musicali l'inserimento di messaggi pubblicitari è consentito soltanto fra i tempi delle opere cinematografiche, per come essi sono stati effettuati nella proiezione cinematografica, nonché fra gli intervalli previsti per la fruizione teatrale e concertistica delle opere teatrali, liriche e musicali.

4. Qualora le opere di cui al comma 3 siano state create per la televisione e siano di durata programmata superiore a qua-

rantacinque minuti, possono essere interrotte una sola volta per ciascun periodo completo di quarantacinque minuti. Se la durata programmata supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti, è autorizzata un'altra interruzione per ogni periodo residuo di venti minuti.

5. La pubblicità non può essere inserita durante la trasmissione di uffici religiosi. I telegiornali e le rubriche di attualità, i documentari, le trasmissioni religiose e quelle per bambini, se di durata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità.

6. I messaggi pubblicitari non possono essere trasmessi in forma isolata in misura superiore a dieci secondi ogni ora di trasmissione, e vengono comunque calcolati ai fini delle applicazioni dei limiti massimi di trasmissione pubblicitaria.

ART. 19.

(Limiti quantitativi di trasmissione di messaggi pubblicitari).

1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione e i sette minuti per ogni ora. L'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

2. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non può eccedere il 14 per cento dell'orario giornaliero di programmazione e i dieci minuti per ogni ora. L'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

3. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale non può eccedere il 18 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed i quattordici minuti per

ogni ora. L'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

4. I concessionari privati autorizzati, ai sensi dell'articolo 40, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea non possono eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione e i dodici minuti per ogni ora. L'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

5. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere, per ogni ora di programmazione, rispettivamente il 14 per cento, per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, ed il 18 per cento, per la radiodiffusione sonora in ambito locale.

6. Ai fini dell'applicazione dei limiti di cui al presente articolo, nell'orario giornaliero di programmazione di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, si considerano soltanto le ore comprese tra le ore 8 e le ore 24.

ART. 20.

*(Limiti relativi al contenuto
dei messaggi pubblicitari).*

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità radiofonica e televisiva delle sigarette e degli altri prodotti del tabacco.

2. È vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.

3. La pubblicità clandestina è vietata. In particolare, non può procedersi, in un programma radiofonico o televisivo, alla presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio e delle attività di un'impresa, qualora da tale presentazione consegua una pubblicità anche indiretta.

4. È vietata la trasmissione di messaggi pubblicitari nei quali la promozione commerciale di prodotti o dei servizi sia effettuata dalle stesse persone o dagli stessi personaggi di fantasia che conducono o che partecipano stabilmente alla trasmissione nella quale tali messaggi vengono inseriti.

5. Le clausole dei contratti di pubblicità che obbligano i concessionari privati a trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

ART. 21.

(Pubblicità locale).

1. La pubblicità locale è riservata ai concessionari privati per la diffusione radiofonica e televisiva in ambito locale, nonché alle trasmissioni locali del servizio pubblico. La concessionaria del servizio pubblico per le trasmissioni a carattere nazionale ed i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale devono trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con l'identico contenuto, su tutti i bacini serviti. I concessionari privati, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 40, possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, anche pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione interrompendo l'interconnessione.

2. Si intende per pubblicità locale la presentazione ai fini della commercializzazione, dei beni, dei servizi, del nome, del marchio o delle attività di una impresa che, per le sue dimensioni, per l'assenza di sedi o punti vendita oltre l'ambito regionale ovvero per la distribuzione dei suoi prodotti limitata a tale ambito, può essere definita come impresa locale.

3. Ove sorgano controversie in ordine alla definizione della pubblicità quale pubblicità nazionale o locale, gli interessati possono rimettere la decisione all'Autorità garante che provvede entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 22.

(Sponsorizzazioni).

1. Ai fini della presente legge, per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti.

2. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:

a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo *sponsor* in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;

b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello *sponsor* all'inizio o alla fine del programma;

c) non devono stimolare all'acquisto od al noleggio dei prodotti o servizi dello *sponsor* o di un terzo, facendo riferimenti, di carattere promozionale, a detti prodotti o servizi.

3. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita del tabacco, di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.

4. I telegiornali ed i notiziari di carattere politico e le trasmissioni religiose non possono essere sponsorizzati.

ART. 23.

(Norme sui limiti quantitativi e sulle modalità di trasmissione delle sponsorizzazioni).

1. I programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari entro una

misura variabile da un minimo del 2 per cento ad un massimo del 10 per cento della durata dei programmi stessi, da comprendersi nel limite di affollamento giornaliero, sulla base dei criteri da stabilirsi con apposito regolamento adottato dall'Autorità garante in considerazione delle modalità di sponsorizzazione dei programmi.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì le modalità delle sponsorizzazioni sulla base dei seguenti criteri:

a) la sponsorizzazione di programmi televisivi può effettuarsi esclusivamente negli inviti all'ascolto e nelle offerte di programma che precedono immediatamente il programma stesso, nonché nei ringraziamenti per l'ascolto o simili effettuati al termine del programma, accompagnati dalla sola citazione di nome e logotipo di una o più imprese, diverse dalla concessionaria, con l'esclusione di qualsiasi *slogan* pubblicitario e della presentazione di prodotti o servizi di queste;

b) sono consentiti i preannunci o inviti all'ascolto, ciascuno di durata non superiore a otto secondi, dei programmi sponsorizzati dei quali sia prevista la trasmissione successiva, accompagnati dalla sola citazione di nome e logotipo dello *sponsor*, con esclusione di qualsiasi *slogan* pubblicitario e della presentazione di prodotti o servizi di questo. I preannunci o inviti all'ascolto non possono essere superiori a tre per ciascun programma diffuso da concessionari in ambito nazionale;

c) qualora la trasmissione sponsorizzata sia di durata non inferiore a quaranta minuti è consentita, per una sola volta e per non più di cinque secondi, la comparsa del nome o del logotipo dello *sponsor* durante la trasmissione medesima. La durata del programma è determinata includendo le sigle o i titoli di apertura e chiusura ed escludendo gli eventuali intervalli, le interruzioni pubblicitarie ed ogni altro tipo di interruzioni, comprese quelle dovute a cause tecniche;

d) quando la sponsorizzazione è destinata a finanziare un programma di giochi o di concorsi, prodotti o servizi dello *sponsor* possono essere assegnati in premio ai

privati, anche con la precisazione se del caso, che il premio è stato fornito dallo *sponsor*, a condizione di non formare oggetto di illustrazione o *slogan* pubblicitari e di essere mostrati in maniera puntuale e discreta solo al momento della consegna. In ogni caso l'ammissione al gioco od al concorso ovvero l'assegnazione del premio non debbono essere condizionati alla prova di acquisto di prodotti o servizi dello *sponsor* o di terzi;

e) ogni forma di comunicazione promozionale che presenti contenuto diverso o ulteriore, o comunque modalità differenti, rispetto a quanto indicato nel presente articolo, è da considerare messaggio pubblicitario.

ART. 24.

(Offerte dirette al pubblico).

1. Le forme di pubblicità, quali le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, sono comprese nel tempo massimo orario previsto dalle norme sulla pubblicità.

2. Tali offerte non possono comunque superare i trenta minuti giornalieri e devono costituire il contenuto di specifiche trasmissioni.

ART. 25.

(Sanzioni).

1. Qualsiasi violazione ai divieti previsti nel presente capo è punita con la sanzione del divieto di trasmissione di messaggi pubblicitari per tanti giorni quanti sono i giorni nel corso dei quali si sono verificate le violazioni contestate.

2. Il divieto è disposto dall'Autorità garante e deve essere ottemperato non oltre il quindicesimo giorno dalla comunicazione.

3. In caso di inottemperanza al divieto, si applica la pena prevista dall'articolo 388, primo comma, del codice penale; l'Autorità garante, inoltre, ordina la so-

spensione delle trasmissioni per uno o più giorni o frazioni di giorni, a seconda delle gravità del fatto.

4. Per l'esecuzione delle proprie decisioni l'Autorità garante può chiedere l'ausilio della forza pubblica e dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche.

5. I provvedimenti adottati dall'Autorità garante ai sensi del presente articolo, possono essere impugnati innanzi al pretore che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello nel quale ha sede legale il soggetto sanzionato. Si applica la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 26.

(Ambito di applicazione).

1. Le norme del presente capo si applicano alle trasmissioni radiofoniche e televisive quale che sia il mezzo di diffusione.

ART. 27.

(Destinazione della pubblicità dello Stato e degli enti pubblici. Messaggi di utilità sociale).

1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa su territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali, nonché su emittenti radiofoniche locali, almeno il 15 per cento delle somme stanziare in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. La ripartizione tra emittenti radiofoniche locali, emittenti radiofoniche nazionali ed emittenti televisive locali deve avvenire senza discriminazione secondo criteri e in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. I comitati regionali radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del presente articolo.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di interesse delle amministrazioni dello Stato che la concessionaria pubblica

è obbligata a trasmettere. Alla trasmissione dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il 2 per cento di ogni ora di programmazione e l'1 per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.

ART. 28.

(Telegiornali e giornali radio - Rettifica - Comunicati di organi pubblici).

1. Ai telegiornali ed ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.

3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con rilievo corrispondente a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta all'Autorità garante che provvede ai sensi del comma 4.

4. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui il concessionario privato o la concessionaria pubblica ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono, entro il giorno successivo alla richiesta, la questione all'Autorità garante che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità garante ritiene fondata la richiesta di rettifica quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.

5. Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell'ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere ai concessionari privati o alla concessionaria pubblica la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente.

6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 22, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103.

ART. 29.

(Azioni positive per le pari opportunità).

1. La concessionaria pubblica ed i concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, sono tenuti a promuovere azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, nonché di assegnazione di posti di responsabilità.

2. I concessionari di cui al comma 1 sono tenuti, ogni due anni, a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli e della remunerazione effettiva da trasmettere alla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164.

CAPO III

DISCIPLINA DELLA PROPRIETÀ E DEI TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

ART. 30.

(Registro nazionale delle imprese radiotelevisive).

1. È istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive la cui tenuta è affidata all'Autorità garante.

2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro la concessionaria pubblica, i concessionari privati, le imprese autorizzate ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi.

3. Le modalità per l'iscrizione nel registro, nonché le disposizioni per il suo funzionamento, sono stabilite nel regolamento previsto dall'articolo 55.

4. Sono nulli i contratti stipulati tra la concessionaria pubblica, i concessionari privati e le imprese di nazionalità italiana di produzione, di distribuzione dei programmi o concessionarie di pubblicità quando una delle parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale.

5. Nei casi in cui è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni od a responsabilità limitata, la società soggetta all'obbligo di cui al comma 2 è tenuta a chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese radiotelevisive dei propri soci, ivi comprese società, dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o quote della società che esercita l'impresa, nonché dei soci delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute. L'obbligo di iscrizione si applica ai soci costituiti da persone fisiche qualora possiedano almeno il 2 per cento delle azioni o quote della società che esercita l'impresa radiotelevisiva, delle società alle quali sono intestate azioni o quote della società che esercita l'impresa ovvero delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente.

6. Alle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati si applicano le norme di cui al comma 2 dell'articolo 37.

ART. 31.

(Trasferimenti di proprietà delle imprese radiotelevisive e relative comunicazioni).

1. Deve essere data comunicazione scritta all'Autorità garante, ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 30, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, delle imprese costituite in forma individuale ovvero di azioni o quote di società soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 30, comma 2, che interessino più del 10 per cento del capitale sociale e quando successivi trasferimenti di quote inferiori al 10 per cento abbiano superato tale limite; tale limite è ridotto al 2 per cento per le società per azioni quotate in borsa. La comunicazione deve essere data con atto notificato ai sensi di legge da entrambe le parti interessate entro dieci giorni dal trasferimento.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1, devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome o la ragione o denominazione sociale dell'avente causa, nonché il titolo e le condizioni in base ai quali il trasferimento è effettuato.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al 10 per cento.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di azioni o quote delle società intestatarie di azioni o quote di società soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 30, comma 2.

5. L'efficacia dei trasferimenti di cui al presente articolo, anche tra le parti, è subordinata alla iscrizione nel registro di cui all'articolo 30.

6. Le persone fisiche e le società che controllano una società soggetta all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 30, comma 2, anche attraverso intestazioni fiduciarie delle azioni o delle quote per interposta persona, nonché attraverso so-

cietà direttamente o indirettamente controllate o collegate, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed all'Autorità garante entro dieci giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo.

7. Deve essere data altresì comunicazione scritta, nei termini di cui al comma 1, degli accordi parasociali o di sindacato di voto fra i soci di società operanti nei settori disciplinati dalla presente legge, nonché di ogni modificazione intervenuta negli accordi o patti predetti. Le comunicazioni devono essere effettuate da parte di coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla istituzione del sindacato.

ART. 32.

(Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi radiotelevisivi).

1. Nessuno può essere titolare di più di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, quali che siano il mezzo e le modalità utilizzati per la irradiazione e la diffusione.

2. La diffusione sul territorio nazionale di programmi radiofonici o televisivi di cui all'articolo 8 della presente legge equivale a titolarità di una concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale o locale a seconda che la diffusione superi o meno il 60 per cento del territorio nazionale.

3. Non può essere titolare di alcuna concessione radiotelevisiva in ambito nazionale il soggetto che abbia il controllo di imprese editoriali che, nell'anno solare precedente, abbiano superato il 10 per cento della tiratura complessiva di quotidiani e periodici ovvero di agenzie di stampa a rilevanza nazionale o di imprese concessionarie di pubblicità.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, alla titolarità della concessione è equiparato il controllo o collegamento, ai sensi del comma 5, con società titolari di concessione, ovvero per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate

dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti.

5. Ai fini della presente legge costituiscono controllo e collegamento la sussistenza di rapporti configurati come tali dall'articolo 2359 del codice civile, ancorché tali rapporti siano realizzati congiuntamente con altri soggetti tramite società direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali ed inoltre nei casi contemplati dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Si ritiene altresì esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario e organizzativo che consentano anche una sola delle seguenti attività:

a) la comunicazione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa radiotelevisiva con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;

c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;

d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;

e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese radiotelevisive, nonché dei direttori delle testate trasmesse.

6. Ai fini della presente legge le società in nome collettivo e in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, gli atti di trasferimento tra vivi di azioni, di partecipazioni o di quote di società ovvero della titolarità di impresa individuale per mezzo dei quali uno stesso soggetto realizzi, anche attra-

verso soggetti controllati o collegati, più del 10 per cento delle risorse complessive del settore dei mezzi di diffusione del pensiero, intendendosi per tali, ai fini del presente comma, i ricavi derivanti dalla vendita di libri, di quotidiani e periodici, da vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi, da abbonamenti a giornali, periodici o programmi televisivi e radiofonici, da pubblicità, da proventi pubblici a carattere continuativo. Nel caso di titolarità conseguita per successione per causa di morte, l'erede o il legatario che incorra nel divieto di cui al presente comma è tenuto a cedere la proprietà delle azioni, partecipazioni o quote, nella misura in contrasto con la presente disposizione, entro il termine di sei mesi dall'accettazione dell'eredità o dall'acquisto del legato. Nel caso di conseguimento della titolarità di impresa individuale è consentita, entro il termine di sei mesi dall'accettazione dell'eredità o dall'acquisto del legato, la trasformazione della impresa in società di persone o di capitali, a condizione che il soggetto che incorra nel divieto mantenga in detta società una partecipazione compatibile con detto divieto. Qualora non si provveda alla vendita o alla trasformazione, l'Autorità garante richiede al tribunale la vendita secondo le procedure previste dall'articolo 2359-bis del codice civile.

8. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche nel caso di violazione degli altri divieti previsti dal presente articolo e dall'articolo 33. In tali casi, qualora i soggetti privati non ottemperano a quanto previsto nel comma 7, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvede alla revoca delle concessioni rilasciate.

ART. 33.

(Ulteriori divieti di posizione dominante).

1. Nessuno può essere titolare di più di una concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno dello stesso bacino di utenza e di più di tre concessioni, con riferimento a bacini di utenza diversi.

2. Non può essere titolare di concessioni di radiodiffusione televisiva in am-

bito locale chi sia titolare di una concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.

3. Il soggetto che abbia il controllo di imprese editoriali che nell'anno solare precedente abbiano superato il 16 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani o periodici in Italia, non può essere titolare di alcuna concessione di radiodiffusione televisiva in ambito locale.

4. Nessuno può essere titolare di più di una concessione di radiodiffusione sonora in ambito nazionale ovvero di più di una concessione nello stesso ambito locale o di tre in ambiti locali diversi. La titolarità di concessione di radiodiffusione sonora e di radiodiffusione televisiva sono incompatibili.

5. Alla radiodiffusione sonora si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 7 dell'articolo 32 ed ai commi 2 e 3 del presente articolo.

ART. 34.

(Disposizione per le imprese pubblicitarie).

1. Nessuna impresa pubblicitaria può, direttamente o attraverso imprese controllate, fornire al sistema radiotelevisivo più del 25 per cento della pubblicità da esso trasmessa.

ART. 35.

(Obblighi dei concessionari).

1. È vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

2. È comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.

3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 2 del presente articolo si

applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.

4. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.

5. I concessionari privati e la concessionaria pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche, salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un termine di due anni dall'inizio della programmazione di tali opere nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla Unione europea; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dal concessionario, tale termine è ridotto ad un anno.

6. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciata la concessione. Il regolamento di attuazione della presente legge e la concessione determinano i casi in cui è ammessa deroga a tale obbligo.

CAPO IV

NORME PER LA RADIODIFFUSIONE PRIVATA

ART. 36.

(Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata).

1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte dei soggetti diversi dalla concessionaria pubblica è subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione è rilasciata anche per l'installazione dei relativi impianti.

2. La concessione può essere rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell'articolo 5.

La concessione non è trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 37, ha la durata di sei anni ed è rinnovabile. Nell'atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte dei suddetti impianti, nonché gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all'articolo 55.

3. La concessione per radiodiffusione sonora è rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale od a carattere comunitario sia nazionale che locale.

4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale è esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9.

5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)*, dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerati programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui all'articolo 55.

6. Non è consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale.

7. La concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale nonché per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale può essere rilasciata esclusivamente a società di capitale o cooperative, costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Unione europea, con capitale sociale non inferiore a 3 miliardi di lire se ha per oggetto la radiodiffusione televisiva ovvero a 500 milioni di lire se ha per oggetto la radiodiffusione sonora.

8. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale può essere rilasciata esclusivamente a:

a) persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti alla Unione europea, che prestino cauzione per un importo non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 55;

b) enti di cui all'articolo 12 del codice civile, riconosciuti dallo Stato italiano o da altri Stati appartenenti alla Unione europea, che prestino cauzione non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 55;

c) società costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Unione europea, ad esclusione delle società semplici, con capitale non inferiore a lire 300 milioni.

9. La concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 8. Gli obblighi di cauzione sono per essi ridotti ad un terzo.

10. Le società richiedenti la concessione devono possedere all'atto della domanda i requisiti di cui all'articolo 37, commi 1 e 2.

11. La concessione non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisive, editoriali o comunque attinenti all'informazione ed allo spettacolo.

12. La concessione non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a società a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito.

13. La concessione non può, altresì, essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non può essere altresì rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso.

14. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle società di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre società si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci.

15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

16. Le concessioni sono rilasciate alla radiodiffusione a carattere comunitario fino al 25 per cento del totale delle concessioni assegnabili in ogni ambito o bacino sulla base delle frequenze disponibili.

17. Il rilascio della concessione avviene nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4. Per i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive si tiene anche conto della presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, del personale dipendente con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico e degli indici di ascolto rilevati. In sede di rinnovo si tiene altresì conto delle eventuali sanzioni comminate ai sensi della presente legge. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono stabiliti le modalità ed ogni altro elemento utile per il rilascio e per il rinnovo della concessione.

18. È comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione locale attraverso la diffusione di notizie e servizi ed a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale.

19. La concessione in ambito nazionale è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La concessione in ambito locale è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

20. L'atto con cui viene rilasciata la concessione a soggetti non titolari di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce un termine, non superiore a centottanta giorni, entro cui deve avere inizio la regolare trasmissione di programmi.

21. La concessione prevista nel presente capo si estingue:

a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;

b) per rinuncia del concessionario;

c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o, nel caso in cui titolare sia una persona giuridica, quando questa si estingua;

d) per dichiarazione di fallimento.

22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente legge comporta la decadenza della concessione.

ART. 37.

(Disposizioni sulle società titolari di concessione e sui trasferimenti).

1. Le azioni o le quote delle società concessionarie private aventi natura giuridica di società di capitali non possono appartenere o in qualunque modo essere intestate a persone fisiche, giuridiche, società di persone o di capitali, di cittadinanza o nazionalità non italiane, salvo che questi abbiano cittadinanza o siano costi-

tuiti in Stati della Unione europea o che praticino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità. Lo stesso divieto vale per azioni o quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società concessionarie private. I titolari di quote di partecipazione a società concessionarie private non aventi personalità giuridica devono possedere la cittadinanza o la nazionalità italiana o di uno degli Stati appartenenti alla Unione europea.

2. Qualora i concessionari privati siano costituiti in forma di società per azioni, in accomandita per azioni od a responsabilità limitata, la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto e delle quote devono essere intestate a persone fisiche od a società in nome collettivo od in accomandita semplice ovvero a società per azioni, in accomandita per azioni od a responsabilità limitata purché siano comunque individuabili le persone fisiche che detengono o controllano le azioni aventi diritto di voto.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 le società con azioni quotate in borsa che esercitino le imprese soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 30, comma 2, o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote delle società che esercitano le imprese anzidette, sono equiparate alle persone fisiche.

4. Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società concessionarie private a soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 36 o dall'articolo 30, comma 2, è nullo. È parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società concessionarie private nelle ipotesi in cui l'assetto della proprietà che ne derivi risulti contrario al disposto del comma 2.

5. Nei casi di trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote di società concessionarie private che interessino più del 10 per cento del capitale sociale o più del 2 per cento se trattasi di società quotate in borsa, o di trasferimento per effetto del quale un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al 20 per cento del capitale della società

concessionaria privata, la stessa società è tenuta ad inoltrare domanda di conferma della concessione, con la stessa scadenza di quella originale, cui il Ministro assente, sentita l'Autorità garante. Nel caso di trasferimento di imprese individuali il titolare delle quali era in possesso di concessione ai sensi del presente articolo, il titolare subentrante è tenuto ad inoltrare domanda di conferma della concessione con la stessa scadenza di quella originaria, cui il Ministro assente, sentita l'Autorità garante. Trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della domanda di conferma, senza che il Ministro si sia espresso in senso contrario, la concessione si intende confermata.

6. Le azioni e le quote di società di capitali possono essere intestate a persone giuridiche non italiane, purché in base all'ordinamento di appartenenza possano essere individuate le persone fisiche che ne detengono la proprietà o il controllo.

ART. 38.

*(Norme sugli impianti
e le radiofrequenze dei concessionari).*

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni potrà, in considerazione delle finalità di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 5 o in relazione alle esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, promuovere intese tra i concessionari privati per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, nonché per la costituzione di consorzi al fine dell'esecuzione e manutenzione di opere connesse ai rispettivi impianti ovvero al fine della realizzazione ed esecuzione in comune di impianti serventi uno stesso bacino di utenza.

2. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, qualora sia previsto che gli impianti dei concessionari privati debbano avere caratteristiche diverse da quelle di fatto possedute, prescrive le necessarie modifiche, fissando altresì un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale devono essere apportate.

3. Si applicano ai concessionari privati le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110; tali disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.

4. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, può disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessità.

ART. 39.

*(Obblighi concernenti
la programmazione dei concessionari).*

1. I concessionari privati per la radio-diffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali. Su quest'ultimo limite si calcola la percentuale di programmi informativi locali prevista dal comma 18 dell'articolo 36.

2. I concessionari privati per la radio-diffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali.

3. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.

4. I concessionari privati devono tenere un registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, nonché la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione.

5. I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi.

6. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio.

ART. 40.

(Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea).

1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Autorità garante, sulla base di preventive intese tra i concessionari privati che la richiedono. L'autorizzazione è rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di attuazione della presente legge. L'autorizzazione deve essere negata, oltre che in caso di violazione di norme di legge e di regolamenti, anche nel caso in cui la trasmissione di programmi in contemporanea possa determinare l'elusione di norme disciplinanti il sistema radiotelevisivo.

2. Ai consorzi costituiti ai sensi del comma 1 possono partecipare anche imprese di produzione o di distribuzione di programmi, nonché gli organismi esteri la cui programmazione sia diffusa dal consorzio.

3. I soggetti di cui al comma 2 non possono detenere la maggioranza delle quote del fondo consortile o comunque esercitare il controllo sul consorzio stesso.

4. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per l'intero arco della giornata salvo che dalle ore 12,30 alle ore 14,30 e dalla ore 20 alle ore 22, durante le quali i singoli concessionari dovranno trasmettere autonoma programmazione, consistente anche in notiziari informativi autoprodotti di interesse locale.

5. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali.

ART. 41.

(Canone per i concessionari privati).

1. La titolarità di concessione radiotelevisiva in ambito nazionale ed in ambito locale comporta il pagamento, in favore dello Stato, entro il 31 gennaio di ciascun anno solare, di un canone di concessione.

2. Il canone è determinato entro il mese precedente all'anno di riferimento, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle finanze, sentita l'Autorità garante sulla base dei seguenti criteri:

a) natura della concessione, con previsione di un canone maggiore a carico delle concessionarie per la diffusione televisiva rispetto alle concessionarie per la diffusione radiofonica;

b) ambito della concessione, con previsione di un canone maggiore a carico delle concessionarie in ambito nazionale rispetto a quelle in ambito locale;

c) fatturato della concessionaria, come desumibile dall'ultimo bilancio depositato;

d) numero delle concessioni, rilasciate ad un medesimo soggetto, con previsione di un canone progressivamente maggiore per ogni concessione rilasciata oltre la prima.

3. Il canone per le emittenti autorizzate a trasmettere in codice è determinato con esclusivo riferimento al fatturato della concessionaria.

4. In sede di prima attuazione della presente legge, il canone annuo di concessione non può essere inferiore:

a) a lire 500 milioni ed a lire 25 milioni rispettivamente per ciascuna concessione televisiva in ambito nazionale o locale;

b) a lire 100 milioni ed a lire 5 milioni rispettivamente per ciascuna concessione radiofonica in ambito nazionale o locale;

c) ad una quota pari a quella di cui alle precedenti lettere a) e b) aumentata del 50 per cento, per ogni concessione oltre la prima.

5. Ai fini della determinazione del canone di concessione, la diffusione sul territorio nazionale di programmi non italiani irradiati via etere, via cavo o via satellite è equiparata alle concessioni di eguale natura rilasciate in favore di privati, distinguendosi tra ambito nazionale ed ambito locale, a secondo che la diffusione copra o meno oltre il 60 per cento del territorio nazionale.

6. In caso di omesso pagamento del canone alla scadenza stabilita dal comma 1, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni diffida la concessionaria a provvedervi entro e non oltre trenta giorni dalla notificazione dell'atto di diffida, con la maggiorazione del 20 per cento a titolo di sanzione per il ritardo. Qualora la concessionaria non ottemperi, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Autorità garante provvede immediatamente alla revoca della concessione.

ART. 42.

(Misure di sostegno della radiodiffusione).

1. Al comma 2 dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa ».

2. Le regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a

favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti.

3. Ai concessionari privati o in ambito locale a carattere commerciale, che abbiano registrato la testata radiofonica o televisiva giornalistica presso il competente tribunale, che osservino le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23, per almeno tre ore se trattasi di radiodiffusione sonora e di un'ora se trattasi di radiodiffusione televisiva, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, nonché ai titolari di concessione per radiodiffusione sonora a carattere comunitario si applicano i benefici di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO V

NORME PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO

ART. 43.

*(Consiglio di amministrazione della
concessionaria pubblica).*

1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto da cinque membri, scelti fra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di parlamentare europeo o nazionale, di membro del Governo, di consigliere o assessore regionale, di presidente, assessore o consigliere provinciale, di sindaco, assessore o consigliere di comuni con popolazione superiore a venti-

mila abitanti, nonché con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società, pubbliche o private, interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva.

2. Tre componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con determinazione adottata d'intesa dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica. Gli altri due componenti del consiglio sono nominati dall'assemblea degli azionisti anche fra persone non aventi la qualità di socio.

3. Alla revoca per giusta causa ed alla sostituzione di membri del consiglio cessati dalla carica per morte, impedimento, dimissioni od incompatibilità sopravvenute, si provvede con le medesime procedure previste per la rispettiva nomina.

4. Quanto al primo mandato, i componenti nominati dai Presidenti delle Camere durano in carica per cinque anni, quelli nominati dall'assemblea degli azionisti durano in carica per tre anni. Successivamente la durata del mandato è di cinque anni. Il mandato non è immediatamente rinnovabile, salvo il caso in cui, per sostituzione, il mandato precedente non abbia superato i due anni.

ART. 44.

(Competenze del consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio è l'organo di amministrazione della società ed assicura l'adempimento delle finalità e degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione.

2. Il consiglio, nel rispetto degli indirizzi emanati dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 12, assolve alle funzioni previste dalla presente legge, dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dallo statuto della RAI.

ART. 45.

(Collegio sindacale).

1. Il collegio sindacale della società concessionaria è composto da tre sindaci

effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio è il direttore generale dell'Istituto per la ricostruzione industriale o un suo delegato; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dall'assemblea.

2. Ai componenti del collegio sindacale si applicano le norme sulle incompatibilità vigenti per i componenti del consiglio di amministrazione.

ART. 46.

(Presidente della società).

1. Il presidente della società concessionaria del servizio pubblico è eletto dal consiglio di amministrazione tra i componenti nominati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un periodo comunque non superiore a quello del mandato di amministratore.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale della società; convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissandone l'ordine del giorno.

ART. 47.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale della società è nominato dal consiglio di amministrazione. Dura in carica cinque anni, salva la revoca per giusta causa da parte del consiglio stesso.

2. Il direttore generale sovrintende all'organizzazione ed al funzionamento dell'azienda; risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio; esercita le altre funzioni previste dalla presente legge, dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dallo statuto della RAI.

3. Il direttore generale assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione

radiotelevisiva con il piano editoriale e con gli indirizzi emanati dal consiglio.

ART. 48.

(Comitato di sorveglianza)

1. È istituito un comitato di sorveglianza composto da cinque membri eletti dall'assemblea degli azionisti. I componenti durano in carica per cinque anni. Il mandato non è rinnovabile.

2. Al comitato sono attribuite funzioni di controllo e garanzia sull'andamento della gestione del consiglio di amministrazione con particolare riguardo alla produttività degli investimenti. Il comitato riferisce all'assemblea degli azionisti, con un rapporto annuale, sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori.

3. Devono essere comunicate al comitato di sorveglianza le proposte di aumento o diminuzione del capitale sociale, la emissione di obbligazioni, le operazioni di fusione e di concentrazione, le deliberazioni sullo scioglimento della società, nonché le proposte di stipulazione di contratti con valore superiore a 10 miliardi di lire. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta il comitato esprime un parere che, se negativo, è vincolante.

ART. 49.

*(Riserva a favore
di opere comunitarie e nazionali)*

1. A decorrere dalla data di rilascio della concessione, la concessionaria pubblica e i concessionari privati nazionali devono riservare, in relazione alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, alle opere europee, sul totale del tempo dedicato ogni anno alla trasmissione di film cinematografici, le seguenti percentuali:

a) non meno del 40 per cento per il primo triennio;

b) non meno del 51 per cento per gli anni successivi.

2. La percentuale per il primo biennio, qualora non possa essere raggiunta per insufficienza quantitativa di produzione europea, non dovrà comunque essere inferiore a quella risultante nell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle opere di origine italiana deve essere riservato non meno del 50 per cento del tempo di trasmissione effettivamente destinato alle opere europee. Di tale percentuale, per quanto riguarda i film cinematografici, un minimo di un quinto deve essere costituito da opere prodotte negli ultimi cinque anni.

4. Sono considerati film cinematografici quelli riconosciuti tali dagli organi competenti in materia di cinematografia di ciascuno Stato della Unione europea.

5. Per i programmi della concessionaria pubblica in lingua tedesca, francese, slovena e ladina, la riserva di cui al comma 1 comprende altresì produzioni, acquisizioni e lavorazioni della Svizzera, dell'Austria e della Jugoslavia.

ART. 50.

(Imposte per le radiodiffusioni)

1. È istituita l'imposta per le radiodiffusioni al cui pagamento è obbligato chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive, quale che sia l'uso che egli ne faccia.

2. In sede di prima applicazione della presente legge l'ammontare dell'imposta per ogni detentore, quale che sia il numero degli apparecchi, non può superare complessivamente la somma di lire 200.000, nel caso di utilizzazione in luogo privato, e la somma di lire 400.000, per ogni altro tipo di utilizzazione.

3. Per gli ulteriori aumenti, l'ammontare dell'imposta viene determinato annualmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, tenuto conto del tasso di inflazione maturato nell'anno precedente.

4. La misura dell'imposta può variare a seconda del numero degli apparecchi detenuti e della loro utilizzazione in luogo privato o aperto al pubblico. Ai fini della presente disposizione i circoli privati sono considerati luoghi aperti al pubblico.

5. Qualora l'apparecchio sia utilizzato in luogo pubblico, il detentore è assoggettato al pagamento di una sovraimposta, da determinarsi nelle forme di cui ai commi 2 e 3, la cui misura dovrà tener conto delle modalità dell'utilizzazione.

6. Alla riscossione dell'imposta si applicano le disposizioni che regolano l'esazione delle imposte dirette.

7. Il provento dell'imposta è destinato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in misura pari al 15 per cento, e alla società concessionaria del servizio, per la restante quota.

ART. 51.

(Consiglio consultivo degli utenti)

1. È istituito presso l'ufficio dell'Autorità garante un consiglio consultivo degli utenti composto da membri nominati dall'Autorità stessa tra le associazioni rappresentative delle categorie di utenti radiotelevisivi e tra esperti scelti in base alle competenze in materia di difesa degli interessi degli utenti.

2. L'Autorità garante è tenuta ad emanare un regolamento che detti i criteri attraverso cui procedere alla nomina dei rappresentanti di cui al comma 1 fissando il numero dei consiglieri e le norme di funzionamento.

TITOLO III

SANZIONI

ART. 52.

(Disposizioni penali).

1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di osce-

nità il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione è punito con le pene previste dal primo comma dell'articolo 528 del codice penale.

2. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

3. Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo.

4. Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

5. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per i reati di cui al comma 4 il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa.

6. Sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 5-bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, il titolare di concessione di cui all'articolo 36 o di concessione per servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi delegata che violi le disposizioni di cui agli articoli 30, 31, 37 e di cui al comma 6 dell'articolo 32 della presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della società titolare di concessione ai sensi dell'articolo 36 o di concessione per servizio pubblico o che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano all'Autorità garante l'elenco dei propri soci.

7. L'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« ART. 195 - (*Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazioni - Sanzioni*). 1. Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.

2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi.

3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.

4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

5. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

6. Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a sigillare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi».

ART. 53.

(*Sanzioni amministrative di competenza dell'Autorità garante e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*).

1. L'Autorità garante, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli

27, 29, 40 e 49, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni.

2. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate, l'Autorità garante diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.

3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 28, ovvero ancora nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 35, l'Autorità garante delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 28, salvo diversa determinazione dell'Autorità garante ove ricorrano giustificati motivi.

4. Per le controversie relative alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si applica la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. A tal fine, è competente il pretore del capoluogo del distretto di corte di appello nel quale ha sede legale il soggetto sanzionato.

5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l'arco di trecentosessantacinque giorni, l'Autorità garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione e dell'autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

6. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 28, comma 5, e 38, ovvero delle prescrizioni contenute nel regolamento di attuazione della presente legge e nell'atto di concessione e autorizzazione, dispone i necessari accerta-

menti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni.

7. Trascorso tale termine, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo, entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.

8. Ove il comportamento illegittimo persista, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 100 milioni, nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni.

9. Per i casi di recidiva il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ovvero la revoca della concessione o autorizzazione.

10. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni delibera la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) di condanna penale irrevocabile alla quale consegue il divieto di rilascio della concessione o dell'autorizzazione;

b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione;

c) di proposta dell'Autorità garante, formulata ai sensi del comma 5.

11. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti soggettivi riguardino il rappresentante legale della persona giuridica titolare della concessione, la revoca di cui al comma 10 ha luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

12. La revoca della concessione o dell'autorizzazione comporta la cancellazione dal registro di cui all'articolo 30.

13. I direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo all'Autorità garante ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni le violazioni alle disposizioni richiamate dal presente articolo.

14. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano esclusivamente allo Stato.

ART. 54.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il testo unico delle disposizioni sul sistema radiotelevisivo contenute nelle seguenti fonti normative:

- a) legge 14 aprile 1975, n. 103;
- b) decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;
- c) decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73;
- d) articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- e) decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;
- f) decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
- g) legge 25 giugno 1993, n. 206;
- h) decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
- i) disposizioni delle leggi in materia elettorale relative alle elezioni politiche ed amministrative, che comunque coinvolgono il sistema radiotelevisivo;
- l) ogni altra disposizione di legge che riguardi il sistema radiotelevisivo.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare le norme integrative necessarie al

raccordo delle disposizioni di legge nonché ad abrogare le disposizioni di legge incompatibili.

3. Nella redazione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai principi e criteri direttivi enunciati nella presente legge, con particolare riguardo ai principi di pluralismo, obiettività, completezza, imparzialità ed apertura alle diverse tendenze culturali, politiche e sociali del sistema radiotelevisivo, basato sul concorso del soggetto concessionario del servizio pubblico e dei soggetti concessionari privati.

4. Il Governo provvede ad inviare lo schema del decreto legislativo, dopo avere acquisito il parere del Consiglio di Stato, al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, per il parere delle competenti Commissioni, nonché della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Le Commissioni parlamentari provvedono a rendere il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di decreto legislativo.

ART. 55.

(Regolamento di attuazione).

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro novanta giorni dall'approvazione del piano di assegnazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e l'Autorità garante, nonché le competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento. Con lo stesso procedimento sono adottate le successive modificazioni del regolamento.

ART. 56.

1. La legge 6 agosto 1990, n. 223, è abrogata.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-721
Lire 2500